



Federazione Autonomi Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani
00198 Roma – V.le Liegi, 48/b – Tel. 06.8416336 – Fax 06.8416343
www.falcri.it - falcri@falcri.it



aderente



Confederazione Generale dei
Sindacati Autonomi dei
Lavoratori

17 MARZO 2010

RISCHIO RAPINA

UNA SOLIDA BASE DI PARTENZA

Come già preannunciato si è tenuto a Roma il 17 marzo 2010 l'incontro tecnico per l'analisi e la discussione degli aspetti salienti del documento "Linee di indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine".

Come si ricorderà il documento, elaborato dal Comitato Tecnico Interregionale PISLL, è frutto di un'iniziativa FALCRI ed ha visto anche il contributo delle altre OO.SS. e dell'ABI.

All'incontro hanno partecipato, con tavolo unitario, tutte le Organizzazioni Sindacali, l'ABI e, per il Comitato Tecnico Interregionale PISLL, il dr. Petrioli ed il Coordinatore del Comitato stesso ing. Marco Masi.

Tutti i presenti hanno ritenuto di dovere un particolare ringraziamento al dr. Giovanni Pianosi (impossibilitato a partecipare alla riunione) per la caparbietà e la competenza dimostrata.

Il documento ha avuto apprezzamenti univoci da tutti i presenti e ne è stata evidenziata l'importanza strategica ed oggettiva per il nostro settore che finalmente può partire da una base condivisa e frutto di contributi di tutti i soggetti interessati.

A nome del Comitato l'ing. Masi ed il dr. Petrioli hanno ribadito la volontà e la disponibilità a proseguire il percorso virtuoso intrapreso con ABI e Sindacati al fine di poter aggiornare e migliorare ulteriormente il documento nel corso del tempo.

E' interessante ricordare che l'ABI ha voluto sottolineare che questo documento potrà diventare un'importante base di partenza per la sottoscrizione di futuri accordi aziendali sul tema "rischio rapina"

Per la FALCRI, erano presenti Joseph Fremder (Segretario Nazionale), Franco Del Conte (Coordinatore Sicurezza), Marco Villani, Beppe Padovano e Daniele Cisticchi (tutti RLS).

Partendo dal documento la nostra Delegazione ha lanciato la proposta di concentrare gli sforzi e costruire per il futuro dei "Protocolli Safety" che vedano la partecipazione costruttiva dell'ABI, di tutti i Sindacati, delle ASL e delle Forze dell'Ordine.

Sempre il nostro sindacato ha voluto richiamare le parti presenti ad un atteggiamento più moderato ed attento quando si analizzano i risultati riguardanti il "rischio

rapina” ed in particolare a non soffermarsi superficialmente su dati percentuali, quali la diminuzione delle rapine in Italia, che non sempre vanno letti solo come un successo per la sicurezza dei colleghi e della clientela delle agenzie.

Vogliamo ulteriormente, anche attraverso questo documento, ricordare e ringraziare, a nome di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, il dr. Giovanni Pianosi della ASL di Milano che ha avuto la capacità di leggere e non sottovalutare quanto esposto dalla FALCRI BNL nel 2007 riuscendo a trasformare una denuncia locale in un caso con valenza nazionale sfociato nella costruzione del documento del Comitato, se oggi il nostro settore può contare sulle “Linee di indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine”, molto merito va ascritto al dr. Giovanni Pianosi, senza per questo voler sminuire l’enorme lavoro svolto da tutti gli estensori del documento.

Non appena possibile ed in tempi ragionevolmente brevi convocheremo il Coordinamento Sicurezza FALCRI per l’analisi ed il confronto sul documento.

Alleghiamo un importante contributo del Coordinatore Nazionale Franco Del Conte relativo all’incontro del 17 marzo 2010.

Cordiali saluti.

Roma, 24 marzo 2010

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Il Coordinamento Nazionale FALCRI
Salute e Sicurezza dei Lavoratori



Rischio rapina in banca

La parola alle Regioni

Il 17 marzo nella sede romana della Regione Toscana si è avuto l'annunciato incontro tra l'ing. Masi ed il dott. Petrioli, in rappresentanza del Coordinamento Tecnico Interregionale PISLL, e le rappresentanze dei datori di lavoro (ABI e RSPP di BNL e MontePaschi), della FALCRI e di tutte le altre Organizzazioni

Sindacali, per la presentazione e l'analisi di un atteso Documento. Con assoluta chiarezza tale Documento è stato presentato dagli estensori come un dovuto Atto di Coordinamento istituzionale affinché le ASL territoriali possano raggiungere in tutto il territorio nazionale la necessaria ed auspicata omogeneità nei comportamenti e nelle accezioni interpretative degli Ispettori a volte soggette ad eccessi di personalismi.

Il Rischio rapina per la lavoratrice ed il lavoratore assumono nel documento la valenza giuridica di un "rischio generico aggravato" che deve essere però considerato alla stregua di un possibile incidente purtroppo SEMPRE POTENZIALMENTE MORTALE. Una tale ipotesi, poiché la scena del crimine si sovrappone con il luogo di lavoro, obbliga il datore di lavoro non solo a valutare nel DVR l'evento specifico da rapina ma anche ad attribuirgli la gravità necessaria propria di un danno potenziale così drammatico come la vita umana e di conseguenza, ed attuare un adeguato presidio, preventivo *ex ante* e *correttivo ex post*, progettandolo ed attuandolo con l'attenzione necessaria a ridurre e contenere l'impatto ai limiti minimi fisiologicamente non eliminabili.

Se il pericolo rapinatore riesce ad arrivare a contatto con il lavoratore, nonostante le prestazioni anticrimine poste in essere dalla security, vuol dire che queste ultime non si sono rivelate sufficientemente idonee. Immediatamente si pone allora il problema di rivalutare tali misure in accordo con quanto già previsto al punto 3 dei Protocolli con le Prefetture, sottoponendo il luogo di

Cass. 22/3/02, n. 4129, pres. Mileo

L'art. 2087 c.c., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, **Il contenuto dell'obbligo di sicurezza include anche i rischi derivanti dall'azione di fattori estranei all'ambiente di lavoro inerenti alla località in cui si trova il posto di lavoro nonché i rischi collegati all'azione criminosa di terzi.** Il risarcimento del danno spetta in solido alla società committente e all'appaltatore (datore di lavoro dei lavoratori infortunati) in base alla responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale

lavoro interessato dal crimine ad una nuova valutazione del rischio rapina e, dall'esito dell'analisi, meglio dimensionare le misure atte a contenerlo in modo da rendere il posto di lavoro più idoneo alla nuova valutazione dello specifico rischio rapina.

Il rischio rapina safety o meglio la presenza sul luogo di lavoro del pericolo

individuato nel rapinatore deve essere considerato e valutato proprio come un inquinante o una sostanza tossica limitandone al massimo il tempo di esposizione; inoltre, proprio perché assimilabile ad una fonte di pericolo normalmente non prevista all'interno dello sportello bancario,

UNI 7249

Infornuto sul lavoro: comprende ogni evento fortuito, avvenuto in occasione di lavoro, che abbia provocato una lesione fisica o psichica e comprende (EUROSTAT) le intossicazioni acute, gli atti intenzionali da parte di altre persone, gli infortuni occorsi durante il lavoro all'esterno dell'impresa anche se provocati da terzi, escludendo le lesioni deliberatamente autoprovocate, gli infortuni in itinere, le malattie professionali e gli infortuni esclusivamente dovuti a cause mediche. Esso definisce *medicazione*, l'infortunio sul lavoro che abbia comportato la sola medicazione con una ripresa immediata del lavoro e con il suo abbandono per la parte restante del turno lavorativo.

il nuovo rischio emergente deve essere considerato alla stregua di ogni altra "emergenza" e gestito quindi in analogia all'incendio o al malore/infortunio improvviso eventi emergenziali di fronte ai quali occorre essere preparati per poter transitare con meno danni possibili da

una situazione di rischio limite ad una di rischio di più normale accadimento nel luogo di lavoro deputato all'attività bancaria.

Come in ogni altra emergenza anche in tali circostanze la formazione del personale e la simulazione attiva dell'evento in Filiale rappresentano le misure più opportune. Inoltre, per lo specifico impatto con la salute, occorre che, senza indugi, il Medico Competente aziendale sia coinvolto dal RSPP nella definire e predisporre le attività di prevenzione e di protezione per il primo soccorso e per il

TU 81/08 - art. 2 Definizioni

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

presidio della eventuale “malattia post traumatica da rapina” (PTSD), anche con l'individuazione di eventuali patologie e/o di particolari sensibilità nei lavoratori/trici coinvolti. Pertanto

ben lungi dalla necessità sul rischio rapina di attivare la sorveglianza sanitaria per legge, in analogia p.e. al videoterminalista, una ipotesi molto ragionevole è quella di attuare una sorveglianza sanitaria “volontaria” qualora il lavoratore/trice ne faccia esplicita richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata al suo personale rischio lavorativo proprio come previsto dall'articolo 41 comma 1b del Testo Unico 81/08.

Al di là dei formalismi e dei consueti minuetti politico-sindacali TUTTI gli intervenuti si sono trovati d'accordo nel valutare positivamente il testo dell'accordo e considerarlo come un valido punto di partenza che potrà e dovrà trovare miglioramenti futuri grazie al contributo che ciascuno, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, cercherà ovviamente di apportare.

Certo se ricordiamo da dove siamo partiti: le posizioni ABI sia nelle linee guida del 2005 sia nel sostenere la non competenza delle ASL a valutare il rischio rapina, appoggiando in tal senso Unicredit Banca nel ricorso contro l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini (accolto peraltro dal TAR dell'Emilia-Romagna il 22 marzo 2007), ne abbiamo fatta di strada!

Come FALCRI abbiamo ritenuto opportuno proporre da subito un percorso di tutela della safety che prenda spunto da quanto già essere un vanto ABI per la sicurezza anticrimine (security): la sottoscrizione di appositi Protocolli, non più bi-laterali ma tri-laterali più equilibrati, che vedano coinvolte le parti sociali interessate (lavoratori e controparti datoriali) e le istituzioni (ASL, Prefetture). L'auspicio FALCRI è che tali Protocolli, senza ostacolare l'attività anticrimine propria delle Forze dell'Ordine, possa e sappia accompagnare e coniugare con maggiore efficacia le specifiche attività di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro alla cui sorveglianza e controllo sono deputate, per competenza istituzionale, tutte le ASL distribuite sul territorio.